

così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica. L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Cost.».

Il Giudice delle leggi, com'è facile rilevare, non poteva essere più chiaro nel rimarcare la grave lesione del principio meritocratico procurata dalla norma di legge censurata, puntualizzando, allo stesso tempo, il carattere assolutamente 'originale' della stessa rispetto ai consolidati principi concorsuali in materia di graduatorie del personale docente.

La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 1 comma 4-ter del d.l. n.134 del 2009 (introdotto dalla legge di conversione del 24 novembre 2009 n.167), rende, quindi, definitiva e non più contestabile la condizione d'illegittimità (*rectius*: d'incostituzionalità) del sistema di graduatorie, arbitrariamente bipartite in "pettine" e "coda", introdotto già nel mese di luglio 2009 cui la norma medesima aveva tentato di dare copertura legislativa 'ex post'.

E', peraltro, nota l'efficacia retroattiva ed erga omnes delle sentenze della Consulta dichiarative di incostituzionalità: *«le pronunzie di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, prescindendo dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della pronunzia, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale»* (Cassazione civile, Sez. I, 18 luglio 2006, n. 16450).

Ancora: *«il principio tempus regit actum, regolante la successione nel tempo delle leggi processuali, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, che, non essendo una forma di abrogazione della legge, ma una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni processuali precedenti alla sentenza di abrogazione»* (così, Cassazione Civile, Sez. Trib., 10 maggio 2006, n. 10761; nello stesso senso, cfr. *ex multis*, Cass. Civ., 10 giugno 2004, n.10984, Cass. Civ., 4 febbraio 2004, n. 2059; Cass. Civ., 23 settembre 2002, n. 13839).

La citata pronuncia della Consulta è stata, d'altronde, già applicata, nella materia *de qua*, dal Consiglio di Stato. Sez. VI, che, con la sentenza 27 aprile 2011, n. 2486, ha rigettato l'appello proposto dal MIUR avverso la richiamata sentenza Tar Lazio n.10809/2008, evidenziando che «alla luce della sentenza della Corte, non resta al Collegio che

prendere atto del contrasto con la medesima della tesi del Ministero appellante, di cui deve essere quindi rilevata l'infondatezza»; così riconfermando il principio di libera trasferibilità del personale docente, da un provincia ad altra, e l'inammissibilità dei qualsiasi forma di penalizzazione a ciò legata.

Da quanto sopra ampiamente rassegnato discende la necessaria disapplicazione di tutti gli atti amministrativi (peraltro, in gran parte già annullati o, comunque, sospesi dai Giudici amministrativi) che hanno configurato, in sede centrale, e dato applicazione, in sede locale, all'arbitraria collocazione in coda dei docenti trasferiti di provincia, con il connesso obbligo per l'Amministrazione scolastica di porre in essere ogni attività necessaria a garantire, ai soggetti danneggiati dall'illegittima (rectius: incostituzionale) condotta amministrativa, il bene della vita ingiustamente violato.

Con particolare riguardo alla posizione dell'odierna ricorrente, non può che ordinarsi, in via ripristinatoria dei diritti violati, all'odierno Ambito Scolastico Territoriale di Bologna di rimodulare la graduatoria definitiva provinciale per il personale docente della scuola primaria approvata in data 2/8/2009 (avente efficacia, ai sensi dell'art.1 comma 4 del decreto legge del 7 aprile 2004 n. 97, anche per il successivo a.s. 2010/11), con collocazione a pieno titolo (anziché in coda) anche dei docenti di nuovo inserimento; ciò che, in base alle operazioni di immissioni in ruolo descritte in premessa e documentate in allegato (numerosi posti di ruolo assegnati negli aa.ss. 2009/10, 2010/11, e

2011/12 a favore di docenti con punteggi ampiamente inferiori alla ricorrente) impone l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente quale insegnante nella scuola primaria con la spettante decorrenza.

Così facendole conseguire quel bene della vita – la stabilità lavorativa – per il quale la stessa ha già dovuto affrontare svariati anni di precariato (sin dal 2000) e per il cui raggiungimento la sig.ra Raboazzo (contrariamente ad altri e nonostante lo stato di disabilità) non ha esitato ad accettare il radicale cambiamento di vita conseguente al trasferimento da Catania a Bologna; ciò che, assecondando bieche e grette istanze campanilistiche, l'Amministrazione scolastica aveva inteso penalizzare, anziché premiare, con il prefigurato sistema d'inserimento in coda, la cui illegittimità, illogicità e iniquità sono state, poi, a più riprese rimarcate dai Giudici amministrativi e, finanche, dal Giudice delle leggi.

D'altro canto, qualsiasi diversa conclusione si scontrerebbe con i più elementari criteri di carattere meritocratico – proiezione dei principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento della p.a. (artt.3 e 97) – gravemente pregiudicati dal reclutamento di personale pubblico fornito di titoli, professionali e di servizio, di gran lunga inferiori rispetto ad altri candidati.

*

Per tutto quanto sopra esposto,

SI CHIEDE

che l'ill.mo Tribunale adito, disapplicato ogni contrario atto amministrativo (ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E e dell'art.63 D.LGS.165/01), Voglia:

- accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria della scuola primaria per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, pubblicata dall'U.S.P. di Bologna nel 2009 e ripubblicata nel 2010 (con depennamento dei docenti già di ruolo o rinunziatari), nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la riserva del posto di lavoro, ai sensi della legge 68/99, e, ulteriormente, nella parte in cui la stessa è stata collocata in coda piuttosto che 'a pettine';

- accertare e dichiarare il consequenziale diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato sin dall'1/9/2009 e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni scolastiche evocate in giudizio (ciascuna secondo le rispettive competenze) la stipula del relativo contratto di lavoro, con la citata decorrenza giuridica ed economica;

In via di mero subordine, ove il Tribunale non dovesse ritenere già accertati i presupposti giuridici e di fatto per l'immissione in ruolo della ricorrente, con la citata decorrenza, si chiede venga ordinato alle amministrazioni evocate in causa, dopo la rettifica della graduatoria nel senso sopra richiesto, la rinnovazione delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato – scuola primaria, provincia di Bologna – già svolte per gli aa.ss. 2009/10, 2010/11 e 2011/12, e, quindi, la definitiva assunzione della ricorrente sulla scorta dei relativi esiti.

Con riserva di proporre, separatamente, azione per il risarcimento dei danni professionali, economici ed esistenziali conseguenti all'illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica (in relazione alle quali la notifica del presente atto è da intendersi quale formale atto di diffida e interruttivo).

Con vittoria di spese, onorari e compensi.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e, comunque, la stessa è esente da versamento, ex art. 9 comma 1 bis DPR 115/02, in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore a € 31.884,48 (come da relativa autocertificazione che si allega).

Con riserva di proporre, separatamente, azione per il risarcimento dei danni professionali, economici ed esistenziali conseguenti all'illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica.

Con vittoria di spese, onorari e compensi.

Si producono:

1) domanda di aggiornamento della graduatoria valida per il biennio scolastico 2009/11, con contestuale scelta di ulteriori tre province, presentata dalla ricorrente in data 8/5/2009 e allegate certificazioni prodotte ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva del posto di lavoro ai sensi della legge 68/99;

2) graduatoria pubblicata dall'USP di Catania con specifica indicazione di attribuzione della riserva N a favore della ricorrente;

3) estratto graduatoria principale per la scuola primaria, pubblicata dall'USP di Bologna in data 2/8/2009;

4) estratto graduatoria di coda per la scuola primaria, pubblicata dall'USP di Bologna in data 12/8/2009;

5) estratto graduatoria principale per la scuola primaria, ripubblicata dall'USP di Bologna in data 29/7/2010;

6) comunicazione USP Bologna del 15/10/12 relativa alle immissioni in ruolo scuola primaria aa.ss. 2009/10 e 2010/11 e 2011/12, inviata a seguito di istanza d'accesso;

7) sentenza Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, 27.11.2008, n. 10809;

8) ordinanza Consiglio di Stato n. 1525/2009;

9) ordinanza Tar Lazio n. 2575/2009;

10) ordinanza Consiglio di Stato n. 4794/2009;

11) ordinanza Tar Lazio n. 4609/2009;

12) ordinanza Tar Lazio 5.2.2010, n. 230;

13) sentenza Corte Cost. 9.2.2011, n. 41;

14) sentenza Cons. di Stato, VI, 27.4.2011, n. 2486;

15) nota Dipartimento Istruzione, Dir. Gen. personale scuola, 7.7.2009, prot. n. AOODGPER. 09/10171/B/2;

16) contratti di lavoro, con scadenza al 30/6/2013, relativi alla ricorrente;

17) autocertificazione reddituale a firma della ricorrente, corredata da documento di identità in corso di validità, ai fini dell'esenzione dal contributo unificato.

Catania, 7/12/2012

Avv. Fabio Rossi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 DIC. 2012

IL CANCELLIERE
Coll. SSA F. Rossi



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione lavoro

proc. n. 11986/12 R.G.

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice del Lavoro, Dott. Mario Fiorentino,
letto il ricorso che precede;
visto l'art. 415 c.p.c.,
considerato il particolare carico del ruolo, rimasto privo di titolare per diversi mesi (circa 2500 cause pendenti al 16.5.2012, data di immissione in possesso dello scrivente presso questo Ufficio);
considerato l'elevato numero di procedimenti sopravvenuti;
considerato che il numero delle c.d. sopravvenienze sta aumentando ulteriormente a seguito del trasferimento di n. 3 magistrati della Sezione, a decorrere dal 23.7.2012;
considerate le esigenze di riorganizzazione del ruolo (dalla sua consultazione è stato possibile rilevare che, anche a seguito dei necessari rinvii d'ufficio disposti durante la vacanza, diverse udienze sono state gravate da un numero particolarmente elevato di procedimenti, parte dei quali dovrà essere, o è già stata, differita ad altra data);
dato atto che con la legge 92 del 2012 (c.d. riforma Fornero) tutte le domande di licenziamento disciplinate dall'art. 18 St. lav. devono essere esitate secondo un rito speciale e in tempi rapidi, sicché, anche per tale motivo, occorre ripianificare la già fissata programmazione processuale, tenuto conto che questa risulta in ogni modo modellata secondo le norme processuali previgenti alla riforma;
considerato il numero di cause per cui è già stata fissata l'udienza;
valutati i possibili profili di indifferibilità ed urgenza in relazione alla natura della controversia e ai tempi di proposizione della domanda;
considerato che occorre garantire gli spazi necessari per la trattazione ed istruzione delle cause già iscritte e in corso di svolgimento nonché delle cause che presentano profili di indifferibilità ed urgenza (procedimenti cautelari e simili);
considerato, pertanto, che, alla luce di quanto premesso, allo stato, non risulta oggettivamente possibile fissare l'udienza di comparizione delle parti prima dell'udienza di seguito fissata;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 16.05.2014, ore 9,00;

ONERA

parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente Decreto nel rispetto dei termini di Legge;

AVVERTE

parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Catania, il 11 gennaio 2013

Trasmesso in pari data per il deposito.

Depositato in Cancelleria

19 GEN 2013

IL GIUDICE
(Dott. Mario Fiorentino)

E' copia conforme all'originale che si rilascia
a richiesta dell'Avv. ROSSI F

Catania, 22 GEN 2013

Il Direttore Giudiziario B2
(Cassac. Catania)